COMUNE DI MALVAGNA

PROV. DI MESSINA

Delibera n. 18 reg. del 24.09.2012

COPIA DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO :
Imposta Municipale Propria – Determinazione aliquote per l'anno 2012

L'anno duemiladodici il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 18,00 e seguenti nella casa comunale e nella solita sala delle adunanze consiliari di questo comune, alla seduta ordinaria di **1^ adunanza**, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti:

CONSIGLIERI	P	A	CONSIGLIERI	P	A
Mobilia Filippo salvatore	x		**Portaro Cettina**	x	
Germanò Linda	X		**Di Stefano Giuseppe**	X	
Ferraù Salvatore	X		**Sofia Morena**		X
Salanitri Lucrezia	X		**Losi Giuseppe**		x
Mobilia Salvatore	X		**Fassi Maria Domenica**	X	
Pino Gaetano		X	**Mobilia Filippo**	X	

ASSEGNATI N. 12 IN CARICA N. 12 ASSENTI N. 2 PRESENTI N. 10

Risultato legale, ai sensi del 1° comma dell'art. 3 0 della L.R. 06/03/1986 n. 9, il numero degli intervenuti, assume la presidenza la D.ssa Portaro Cettina nella sua qualità di Vicepresidente del Consiglio
Partecipa il segretario comunale Dott. Puglisi Marco Salvatore
La seduta è pubblica.
Visto che, ai sensi dell'art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n.48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso:

- Il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica parere favorevole
- Il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile parere favorevole

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Il Presidente

F.to D.ssa Portaro Cettina

Il Consigliere Anziano
F.to Mobilia Filippo Salvatore

Il Segretario Comunale
F.to Dott. Puglisi Marco Salvatore

E' copia conforme per uso Amministrativo. Malvagna, lì F.to Il Segretario Comunale D.Puglisi Marco Salvatore	**Il presente atto è stato pubblicato all'Albo Comunale dal 11.10.2012 al 26.10.2012 con il n___18_____** **Il Messo**

Il sottoscritto Segretario Comunale

Su conforme attestazione dell'addetto alle pubblicazioni

Attesta

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. n. 17/2004,

☐

■ Sarà affissa all'Albo Pretorio il giorno 11.10.2012
per rimanervi per 15 giorni consecutivi e pertanto fino al 26.10.2012

L'Addetto

_____

Lì _____

Il Segretario Comunale
F.to Puglisi Marco Salvatore

Certificato di esecutivita'

☐ Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 comma 2 L.R. 44/91.

☐ E' divenuta esecutiva il _____essendo decorsi dieci consecutivi dall'inizio della pubblicazione.

Lì

Il Segretario Comunale
F.to Puglisi Marco Salvatore

Copia della presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione
All'ufficio_____
All'ufficio_____
All'ufficio_____
A_____
Lì _____

Il Responsabile dell'Ufficio di Segreteria
……

IL PRESIDENTE

Preleva il punto 4 posto all'O.d.G. e dà lettura della proposta della delibera ad oggetto : "Imposta Municipale Propria – Determinazione aliquote per l'anno 2012",ed apre il dibattito;

- Si presenta emendamento di applicare le aliquote al minimo di legge;

- Non avendo alcun altro Consigliere richiesto di intervenire il Presidente pone a votazione la proposta di delibera, la quale a seguito di votazione espressa in forma palese per alzata di mano viene approvata all'unanimità, da parte dei presenti.

IL PRESIDENTE

Invita il consiglio alla votazione per dichiarare l'atto immediatamente esecutivo

Il Consiglio Comunale con voto palese per alzata di mano all'unanimità dei voti approva l'immediata esecutività dell'atto inerente.

Comune di Malvagna

(Provincia di Messina)

ufficio ragioneria

Piazza Castello N. 8

98030 Malvagna / Me

Telefono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172

posta elettronica Comunemal.ragioneria@libero.it

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
da sottoporre al Consiglio Comunale

OGGETTO: **IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2012.**

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il nuovo tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D. Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504 (norma istitutiva dell'I.C.I.) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6 , 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D. Lgs. 504/92, istitutivo dell'I.C.I., in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: "L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.

446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali";
CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : "L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali";
RILEVATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principale e per le relative pertinenze "si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica";
PRESO ATTO altresì che "per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio";
ATTESO che al comma 8, dell'articolo 13 in parola, è statuito che: "l'aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento";
RILEVATO che i fabbricati rurali ad uso strumentale ricadenti nel Comune di Malvagna sono soggetti all'esenzione prevista per i comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011;
RILEVATO che i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Malvagna sono soggetti all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h) del D. Lgs n. 504/1992, così come individuati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 1984;
VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: "le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti";
RILEVATO che il comma 11, del più volte menzionato articolo 13 stabilisce che " è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo", e cioè l'aliquota dello 0,76%;
CONSIDERATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno essere poste a carico del bilancio comunale;
VISTO l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito

per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
VISTO l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
VISTO l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";
VISTO il D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
VISTO il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
VISTO il D. L. 6 dicembre 2011 . n. 201, convertito nella L. 22 dicembre 2011 n. 214;
VISTO il D. L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i. ;
VISTO l' O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana come modificato ed integrato dalla LL. RR. n° 48/1991 e n. 30/2000;
VISTO il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
VISTO il vigente Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
VISTO il vigente Statuto Comunale;

PROPONE

1. **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **DI ADOTTARE** ed approvare ai fini dell'applicazione della imposta municipale propria,introdotta sperimentalmente, a decorrere dall'anno 2012, con il D.L. 6 dicembre 2011, convertito in legge 22 dicembre 2011 nr. 214, le seguenti aliquote:

- **ALIQUOTA ORDINARIA** – ALTRI FABBRICATI **0,88 per cento:**
da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota;
- **ALIQUOTA RIDOTTA -** ABITAZIONE PRINCIPALE O ASSIMILATE E RELATIVE PERTINENZE **(**C/2 –C/6 –C/7 nel limite di una per categoria) **0,40 per cento;**

3. **DI DARE ATTO** che i fabbricati rurali ad uso strumentale ricadenti nel Comune di Malvagna sono soggetti all'esenzione prevista per i comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), ai sensi del comma 8, dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011;
4. **DI DARE ATTO** che i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Malvagna sono soggetti all'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. h) del D. Lgs n. 504/1992, così come individuati ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 1984;
5. **DI DETERMINARE** le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria**:**

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se

l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

b) la detrazione prevista alla lettera a) è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200;

c) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

d) unità immobiliari appartenenti a soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

6. **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento Imposta Municipale Propria approvato con Deliberazione Consiliare;
7. **DI DARE ATTO** che tali aliquote decorrono dal **1 gennaio 2012**;
8. **DI INVIARE** la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.
9. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267.

Lì _____

Il Proponente
Il Funzionario Responsabile IMU
(Rag. Salvatore Mollica)